SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 189

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 16 agosto 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 2014.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, l'art. 109, concernente l'istituzione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) in attuazione della direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa; gli articoli 336 riguardante la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte degli intermediari di assicurazione e riassicurazione e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 luglio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 18 luglio 2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013;

Visto il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui al citato art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere, per l'anno 2014, alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti nel registro unico, nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 2014, nel quale sono stati appostati 7.500.000,00 quale ammontare proposto dei contributi, calcolato sulla base degli oneri diretti dell'unità organizzativa preposta alla tenuta del Registro unico degli intermediari (RUI), degli oneri indiretti relativi all'attività ispettiva, di vigilanza e di coordinamento giuridico e operativo nonché di una quota delle spese generali sostenute dall'autorità;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, con la quale l'IVASS comunica di aver individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo di vigilanza a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 7.623.880,00 euro;

Considerata la delibera del direttorio integrato dell'IVASS nella seduta del 20 maggio 2014 con la quale sono proposte le misure degli importi dei contributi di vigilanza per l'anno 2014 a carico degli intermediari di assicurazione e riassicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro unico di cui all'art. 109 del medesimo decreto n. 209 del 2005, è determinato, per l'anno 2014, nella misura di: euro cinquantuno per le persone fisiche ed euro duecentottantasette per le persone giuridiche iscritte nelle sezioni A e B del registro; euro venti per i produttori diretti iscritti nella sezione C del registro. Per le persone giuridiche iscritte nella sezione D del registro, il contributo di vigilanza è determinato nella misura di euro diecimila per le Banche con raccolta premi superiore a un miliardo di euro e per la società Poste italiane S.p.a.; euro novemilacinquecento per le Banche con raccolta premi da cento milioni di euro a un miliardo di euro; euro settemiladuecento per le Banche con raccolta premi da dieci milioni di euro a novantanove milioni di euro; euro seimila per le Banche con raccolta premi da un milione di euro a nove milioni di euro; euro duemilaquattrocento per le Banche con raccolta premi inferiore a un milione di euro, per le Società di intermediazione mobiliare (SIM) e per gli intermediari finanziari.

2. Ai fini del comma 1 sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultano iscritti nel ruolo alla data del 30 maggio 2014.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2014

Gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione versano il contributo di vigilanza di cui all'art. 1, per l'anno 2014, sulla base di apposito provvedimento dell'IVASS concernente le modalità ed i termini di versamento del contributo stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2014

Il Ministro: PADOAN

14A06537

DECRETO 6 agosto 2014.

Misura e modalità di versamento all'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), del contributo dovuto per l'anno 2014 dalle imprese esercenti attività di assicurazione e riassicurazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, istitutiva dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private, entrato in vigore il 1° gennaio 2006, e, in particolare, gli articoli 335, riguardante la nuova disciplina dell'obbligo di pagamento annuale di un contributo di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e riassicurazione, e 354 recante abrogazioni e norme transitorie;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 giugno 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2013, con il quale sono state determinate la misura e le modalità di versamento all'ISVAP del contributo di vigilanza per l'anno 2013;

Visto il regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 3025 del 30 novembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012 con il quale è stata determinata l'aliquota per il calcolo degli oneri di gestione nella misura del 4,7 per cento da dedursi dai premi assicurativi incassati nell'esercizio 2013, ai fini della determinazione del contributo di vigilanza sull'attività di assicurazione e riassicurazione, ai sensi dell'art. 335, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 6 luglio 2012 che istituisce l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e in particolare il comma 3 che prevede il mantenimento dei contributi di vigilanza annuali previsti dal capo II del titolo XIX del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private);

Considerato che occorre provvedere alla determinazione del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2014 nella misura e con le modalità di versamento adeguate alle esigenze di funzionamento dell'IVASS;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 17 gennaio 2014 che evidenzia spese di funzionamento per il 2014, pari a euro 64.394.099,81;

Vista la comunicazione del 20 maggio 2014, n. 51-14-000740, con la quale l'IVASS comunica che il direttorio integrato ha individuato il fabbisogno dell'Istituto per l'anno 2014, relativamente al contributo di vigilanza a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione, nell'importo di euro 44.865.103,82, ha reso nota la stima dell'ammontare dei premi incassati nell'anno 2013 rispettivamente, dalle imprese che esercitano i rami dell'assicurazione diretta e l'attività di sola riassicurazione e ha proposto di determinare l'aliquota del contributo di vigilanza per l'esercizio 2014, a carico delle imprese di assicurazione e riassicurazione nazionali, delle rappresentanze di imprese di assicurazione e riassicurazione extraeuropee, che operano nel territorio della Repubblica, nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS

1. Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2014 all'IVASS, ai sensi dell'art. 335, commi da 2 a 6, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, dalle imprese nazionali di riassicurazione e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, che esercitano esclusivamente l'attività di riassicurazione, è stabilito nella misura unica dello 0,41 per mille dei premi incassati nell'esercizio 2013 delle assicurazioni nei rami vita e nei rami danni, di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 209/2005, nonché della riassicurazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di vigilanza di cui al presente decreto, i premi incassati nell'esercizio 2013 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, sono depurati degli oneri di gestione, quantificati, in relazione all'aliquota fissata con provvedimento dell'ISVAP del 30 novembre 2012, n. 3025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 2012 in misura pari al 4,7 per cento dei predetti premi.

Art. 2.

Versamento del contributo di vigilanza per l'anno 2014

1. Il contributo di vigilanza per l'anno 2014, di cui all'art. 1, è versato dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, nonché dalle imprese di riassicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede legale in un Paese terzo rispetto all'Unione europea operanti nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'art. 335 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

Comunicazione dell'importo dovuto, delle modalità di versamento e della banca incaricata della riscossione

1. Le imprese versano il contributo di vigilanza per l'anno 2014, di cui all'art. 1, sulla base di apposita comunicazione inviata dall'IVASS contenente l'importo dovuto, le modalità di versamento e la banca incaricata della riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2014

Il Ministro: PADOAN

14A06538

DECRETO 7 agosto 2014.

Riparto dell'incremento delle risorse della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il comma 1 dell'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che prevede l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, per far fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 32, che dispone che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento di cui al predetto comma 1 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, n. 59700 che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del richiamato decreto-legge n. 66 del 2014, ripartisce il predetto incremento tra le tre Sezioni del suddetto Fondo, incrementando la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» di cui all'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 di un ammontare pari a 2.200 milioni di euro;

Visto il comma 332 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall' art. 45-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che facoltizza la società EUR S.p.a. a presentare, entro il 15 luglio 2014, un'istanza al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro per l'accesso ad un'anticipazione di liquidità, nell'importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sulla dotazione per l'anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari», di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Visto il comma 6 dell'art. 5 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, che prevede che il fondo di rotazione di cui all'art. 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è incrementato, per l'anno 2014, di 50 milioni di euro, a valere sulla dotazione della suddetta «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari»;

Considerato l'art. 2 del decreto legge n. 35 del 2013, nonché i relativi decreti di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 maggio 2013 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35» e del 28 marzo 2014 recante «Riparto delle somme di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii., ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», disciplinan-

ti le modalità e i criteri per la concessione e la rendicontazione dell'anticipazione di liquidità per il pagamento da parte delle Regioni e delle Province autonome dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari;

Considerata la dotazione di 1.198.255.619,67 euro della «Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari» non attribuita alle regioni e province autonome con i due suddetti decreti del Ministero dell'economia e delle finanze per insufficienza di richieste da parte delle Regioni;

Considerato che le richieste di anticipazione di liquidità per i pagamenti dei debiti diversi da quelli finanziari e sanitari pervenute dalle regioni entro il 31 luglio 2014, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, n. 59700, sono pari a 1.909.379.341,42 euro;

Visto il comma 2 del predetto art. 4, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, n. 59700, che dispone che le somme da concedere a ciascuna Regione e Provincia autonoma sono stabilite, proporzionalmente sulla base delle richieste, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014. Entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto, diverse dal criterio proporzionale;

Considerato il comma 3 del citato art. 32, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che prevede che l'erogazione delle anticipazioni di liquidità da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, a valere sulle risorse attribuite con il presente decreto, è subordinata, oltre che alla verifica positiva effettuata dal Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, del medesimo art. 2, richiesti alle regioni e province autonome, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle Regioni e Province autonome, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente;

Tenuto conto che ai fini della verifica positiva del suddetto Tavolo occorre che le richieste di anticipazione di liquidità considerino debiti non estinti alla data del 24 aprile 2014; non riguardino debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerino debiti perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardino debiti i cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilità interno; siano supportate da adeguata copertura per la restituzione delle anticipazioni concesse;

Decreta:

Articolo unico

1. Alle regioni e province autonome che entro il 31 luglio 2014 hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidità per far fronte al pagamento di debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, n. 59700, sono attribuite, sulla base delle richieste pervenute, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, di cui all'art. 32, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'art. 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna regione e provincia autonoma è indicato nell'allegata tabella che è parte integrante del presente decreto.

2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data del 24 aprile 2014, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalità.

3. Le regioni interessate provvedono all'estinzione dei debiti elencati nel piano dei pagamenti entro il termine di trenta giorni dalla data di erogazione dell'anticipazione di liquidità, salvo i pagamenti relativi ai residui passivi perenti, per i quali il termine è aumentato a sessanta giorni. Dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili la regione fornisce formale certificazione al Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ss.mm.ii.

4. L'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al presente decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro è subordinata, oltre che alla verifica positiva da parte del Tavolo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 35 del 2013, in merito agli adempimenti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, del comma 3, del medesimo art. 2, da parte delle regioni, anche alla formale certificazione dell'avvenuto pagamento di almeno il 95 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte delle regioni stesse con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2014

Il Ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2014
Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze
Reg.ne Prev. 2598

ALLEGATO

	RICHIESTA REGIONE	ANTICIPAZIONE ASSEGNATA
Campania	763.408.495,55	763.408.495,55
Lazio	798.172.861,14	798.172.861,14
Liguria	37.700.605,65	37.700.605,65
Molise	6.466.268,73	6.466.268,73
Piemonte	303.631.110,35	303.631.110,35
Totale	**1.909.379.341,42**	**1.909.379.341,42**

14A06493

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin (amoxicillina e acido clavulanico)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 833/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Pharmacy Value S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Pharmacy Value S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 042877023;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 042877023 (in base 10) 18WJ2Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06435

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Augmentin (amoxicillina e acido clavulanico)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 839/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 039785050;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse - AIC n. 039785050 (in base 10) 15Y4LU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,85.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,31.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale AUGMENTIN (amoxicillina e acido clavulanico) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06436

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lacidipina Rivopharm» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 838/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro visti semplici, foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006, concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Rivopharm (UK) Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale Lacidipina Rivopharm;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Rivopharm (UK) Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice di AIC n. 042436028 e AIC n. 042436030;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LACIDIPINA RIVOPHARM nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

"4 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 042436028 (in base 10) 18H1FW (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,39;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,10;

"6 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister AL/AL;

AIC n. 042436030 (in base 10) 18H1FY (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,83;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,19.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Lacidipina Rivopharm è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06437

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Nolvadex» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 841/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale NOLVADEX;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 043165012;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NOLVADEX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 043165012 (in base 10) 1959BN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9,58.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NOLVADEX è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06438

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Dralenos» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 843/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Istituto Biochimico Nazionale Savio S.R.L. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale DRALENOS;

Vista la domanda con la quale la ditta Istituto Biochimico Nazionale Savio S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice di A.I.C. n. 038031163;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DRALENOS nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«70 mg compresse» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 038031163 (in base 10) 148MTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A Nota 79».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,43.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 42,07.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DRALENOS è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06439

DETERMINA 31 luglio 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Icomb (ramipril/amlodipina)» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 845/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bruno Farmaceutici S.P.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale ICOMB (ramipril/amlodipina);

Vista la domanda con la quale la ditta Bruno Farmaceutici S.P.A. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C. 042384040, 042384065, 042384089 e 042384103;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 giugno 2014;

Vista la deliberazione n. 25 del 23 luglio 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ICOMB (ramipril/amlodipina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

«5 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042384040 (in base 10) 18FGP8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 5,24.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 8,65.

Confezione:

«5 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042384065 (in base 10) 18FGQ1 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,89.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,37.

Confezione:

«10 mg/5 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042384089 (in base 10) 18FGQT (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,18.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,20.

Confezione:

«10 mg/10 mg capsule rigide» 30 capsule in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 042384103 (in base 10) 18FGR7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,83.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 12,92.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ICOMB (ramipril/amlodipina) è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 31 luglio 2014

Il direttore generale: PANI

14A06440

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Fortaleza (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Roberto Misici, Vice Console onorario in Fortaleza (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia in Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06471

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Natal (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Rino Eugenio Bordogna, Agente Consolare onorario in Natal (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia in Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06472

Rilascio di *exequatur*

In data 22 luglio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Cosano Pérez, Console Generale di Spagna in Milano.

14A06473

Rilascio di *exequatur*

In data 22 luglio 2014 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al signor Damian Santosh Samson, Console di Malaysia in Milano.

14A06474

Istituzione del Consolato onorario in Ulaanbaatar (Mongolia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Ulaanbaatar (Mongolia) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Pechino, con la seguente circoscrizione territoriale: intero territorio dello Stato.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06475

Limitazione delle funzioni del titolare del Consolato onorario in Salvador (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il sig. Giovanni Vincenzo Pisanu, Console onorario in Salvador (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia in Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente è cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06490

Limitazione delle funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Sao Luis (Brasile).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Il Sig. Gianluca Maria Bella, Agente Consolare onorario in Sao Luis (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili, ovvero dei testimoni;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili da parte di cittadini italiani;

d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni di cittadini italiani, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato d'Italia in Recife;

f) attività urgenti di prima istruttoria in caso di sinistri marittimi o aerei o di infortuni a bordo di navi, imbarcazioni da diporto o aerei nazionali, dopo aver preventivamente interpellato caso per caso il Consolato d'Italia in Recife;

g) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

h) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

i) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

j) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Recife;

k) vidimazioni e legalizzazioni;

l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Recife e restituzione al Consolato d'Italia in Recife delle ricevute di avvenuta consegna;

m) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi dal Consolato d'Italia in Recife, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

n) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Recife della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

o) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Recife;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, nonché tenuta dei relativi registri;

q) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Recife;

r) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2014

Il direttore generale: BELLONI

14A06491

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione delle tariffe di handling presso lo scalo di Bolzano.

Con decreto 19 giugno 2014, n. 284 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono state approvate le tariffe per lo svolgimento dei servizi di «handling», suddivise per Aviazione generale e Aviazione commerciale, da applicarsi presso lo scalo di Bolzano.

Il predetto decreto ministeriale è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

14A06535

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA GRANDI OPERE

Atto aggiuntivo alla Terza Edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione del 30 luglio 2014).

PREMESSA.

Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il comma 4 del medesimo articolo prevede, infatti, che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti, aventi ad oggetto i lavori, servizi e forniture relative agli interventi per la realizzazione di EXPO 2015, vengano effettuati con l'osservanza delle linee guida adottate dal Comitato. In base a tale previsione sono stati approvati tre atti di indirizzo, da parte del Comitato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente in data 19 aprile 2011, 7 dicembre 2013 e 10 maggio 2014, con i quali sono state definite le modalità di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, in relazione al succedersi delle varie fasi di avanzamento degli interventi stessi.

Con il presente atto, che va ad integrare le ultime Linee guida del 10 maggio 2014, si intende fornire, in coerenza con il quadro delineato, indicazioni su specifiche questioni emerse in sede applicativa delle disposizioni contenute nelle citate linee guida, anche alla luce delle sollecitazioni pervenute all'attenzione di questo Comitato, da parte delle competenti prefetture, nonché in considerazione dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo decreto legge 24 giugno 2014, n. 90.

PARTE I: Soluzione a quesiti posti circa lo svolgimento dei controlli antimafia.

I.1. *Ambito di applicazione dei controlli antimafia.*

La seconda edizione delle linee guida, pubblicate il 7 dicembre 2013, ha precisato che, con riguardo ai contratti di sponsorizzazione connessi all'Esposizione universale che si terrà a Milano nel corso del 2015, i relativi controlli antimafia dovranno essere esperiti anche nei confronti dei soggetti privati con i quali la società EXPO S.p.a. stipula i relativi contratti.

In relazione a tale indicazione, è stata rappresentata l'esigenza di ricevere ulteriori chiarimenti volti a definire la platea dei soggetti destinatari di detti controlli, e cioè se vadano ricompresi in questi anche gli aventi causa del contraente principale, che concorrono alla realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto di sponsorizzazione.

In via preliminare, va innanzitutto precisato che la prospettata questione non potrà che riguardare la tipologia dei contratti di sponsorizzazione c.d. «tecnica», con esclusione della fattispecie cosiddetta «pura». Ciò in quanto, come chiarito anche dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC), nella deliberazione n. 9 dell'8 febbraio 2012, in quest'ultima tipologia contrattuale lo sponsor si impegna, nei confronti della stazione appaltante, esclusivamente al riconoscimento di un contributo (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari) e non anche allo svolgimento di altre attività, in proprio ovvero attraverso l'apporto di altri sub-contraenti.

Diverso è il caso, invece, in cui attraverso il contratto di sponsorizzazione, si realizza una forma di finanziamento «indiretto», in cui il privato si impegna a eseguire, a favore della pubblica amministrazione, lavori o servizi di cui all'allegato II del codice dei contratti, ricavando, in cambio, un vantaggio in termini di pubblicità indiretta.

In relazione a tale specifica categoria contrattuale, si pone dunque la questione se le verifiche antimafia debbano essere esperite nei confronti degli operatori economici cui lo sponsor sub-affida la realizzazione della prestazione che si è impegnato a realizzare.

In proposito, si osserva che l'art. 5, comma 2-*ter*, lettera *c)* del decreto-legge n. 43/2013, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 47/2014, consente alla società EXPO S.p.a. di stipulare rapporti di sponsorizzazione che non implichino il ricorso a intermediazioni, in deroga alle previsioni dell'art. 26 del decreto legislativo n. 163/2006, concernente questa particolare categoria di negozi giuridici.

La norma è evidentemente di carattere eccezionale, per cui la deroga da essa prevista non può intendersi come riferita anche alle altre disposizioni, non espressamente evocate, che concorrono a definire lo «statuto» dei rapporti di sponsorizzazione stipulati da soggetti pubblici.

Ne consegue che, anche nello speciale regime delineato oggi dal ripetuto art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 43/2013, trova applicazione la disciplina dell'art. 27 del decreto legislativo n. 163/2006 riguardante tutti i contratti dei cosiddetti settori esclusi, il quale, al comma 3, rimette alla pubblica amministrazione la scelta di permettere o meno il ricorso a subappalti, precisando nel contempo che tali subappalti, se ammessi, sono comunque sottoposti alla disciplina dell'art. 118 del ripetuto decreto legislativo n. 163/2006.

La disposizione assoggetta, dunque, i sub-affidamenti derivanti da sponsorizzazioni «tecniche» al regime ordinario dell'evidenza pubblica. Del resto, la deroga dal ripetuto art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 43/2013 è finalizzata esclusivamente a introdurre procedure di carattere acceleratorio e non ad escludere la natura di contratto pubblico dei rapporti di sponsorizzazione. Convince di ciò il fatto che la disposizione in parola fa comunque salva l'applicabilità ai rapporti di sponsorizzazione dei principi generali dell'ordinamento e del quadro comunitario in materia di public procurement.

Alla luce di queste considerazioni, si ritiene che ai subappalti e sub-contratti discendenti da rapporti di sponsorizzazione «tecnica» connessi all'EXPO 2015 si applicano, non solo le norme sulla tracciabilità finanziaria — come già sottolineato dalla soppressa AVCP (oggi confluita nell'ANAC) con il parere citato — ma anche le previsioni, di cui al libro II del decreto legislativo n. 159/2011, che sanciscono l'obbligo delle verifiche antimafia.

Resta naturalmente fermo che tali verifiche dovranno essere svolte secondo le modalità stabilite dalla seconda e dalla terza edizione delle linee guida, emanate da questo Comitato sulla base dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135/2009.

I.2. *Ulteriori indicazioni per l'aggiornamento dei protocolli di legalità stipulati in relazione allo svolgimento dell'EXPO, per l'utilizzazione delle White list e per la collaborazione con le stazioni appaltanti*.

Con il presente atto di indirizzo aggiuntivo alle precedenti linee guida, il Comitato intende fornire alcuni ulteriori chiarimenti in merito al «perimetro» dei controlli antimafia che la prefettura di Milano è chiamata a svolgere sugli affidamenti riguardanti la realizzazione del sito dell'Esposizione universale, le opere correlate, nonché le prestazioni di varia natura che saranno commissionati per garantire il regolare svolgimento dell'evento.

Sul punto, il Comitato osserva che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013 ha, tra l'altro, consentito alla società EXPO 2015 di avvalersi anche di alcuni soggetti per l'esecuzione di interventi strettamente funzionali alla Manifestazione espositiva, tra i quali rientrano senz'altro gli enti fieristici (di cui la società Fiera Milano S.p.a. è il principale).

Al riguardo, giova precisare che questi ultimi, così come in via più generale tutti gli altri enti che operino come soggetti attuatori di interventi per l'Expo 2015, curano l'esecuzione di appalti che, in quanto funzionali al soddisfacimento di interessi collettivi o generali, sono da ritenersi di natura pubblica, anche qualora stipulati con alcune deroghe rispetto al procedimento ordinario delineato dal decreto legislativo n. 163/2006.

Su queste premesse, il Comitato ritiene che il controllo antimafia, secondo le modalità stabilite dalla seconda e dalla terza edizione delle linee guida, debba essere esperito anche nei riguardi delle imprese cui i predetti enti conferiscono appalti o a favore dei quali autorizzano lo svolgimento di subappalti o altri subcontratti.

Altra questione, concernente il «perimetro» dei controlli, riguarda i partecipanti esteri all'Esposizione universale, tra i quali, secondo quanto recentemente riferito dalla prefettura di Milano, sarebbero compresi non soltanto «Partecipanti ufficiali» (statali e *non)*, ma anche «Partecipanti non ufficiali», di cui imprese di livello internazionale.

La prefettura di Milano ha posto la questione se le indicazioni formulate con la seconda edizione delle linee guida, relativamente ai controlli antimafia sugli interventi gestiti dai soggetti stranieri, trovino applicazione anche nei riguardi degli affidamenti e sub affidamenti conferiti dalle predette imprese straniere.

Il Comitato ritiene che alla questione debba essere fornita una risposta di segno affermativo.

Il modello *ad hoc* dei controlli antimafia, apprestato dalla seconda edizione delle linee guida, trova la sua ragion d'essere nell'esigenza di realizzare uno screening completo sugli operatori privati che intervengono nelle realizzazioni dell'EXPO e di evitare di lasciare «vuoti» che potrebbero essere sfruttati da imprese colluse o contigue con la delinquenza organizzata per trarre vantaggio dal cospicuo flusso degli investimenti. Non sfugge, infatti, come l'acquisizione di commesse da soggetti esteri finirebbe con il rafforzare il sistema dell'economia criminale, aumentando le sue capacità di infiltrarsi nel tessuto dell'imprenditoria legale.

Rispetto a questo interesse generale di fondo, è evidente che la natura giuridica del soggetto committente (cioè la sua personalità di diritto internazionale o meramente privatistica), è assolutamente indifferente e non è in alcun modo di ostacolo all'avvio delle necessarie iniziative per instaurare il rapporto di collaborazione antimafia descritto nella ripetuta seconda edizione delle linee guida.

Il Comitato, inoltre, ritiene opportuno fornire alcuni ulteriori chiarimenti circa le modalità di svolgimento dei controlli antimafia alla luce delle recenti novità introdotte dall'art. 29, del già citato decreto-legge n. 90/2014, che ha riconfigurato il regime delle White list istituite dall'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012.

Come è noto, i cardini della nuova norma risiedono:

nell'individuazione delle White list come strumento obbligatorio attraverso il quale le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia nei riguardi degli operatori economici dei settori «a rischio», individuati dal successivo comma 53 della medesima disposizione;

negli effetti derivanti dall'iscrizione nelle «liste» in parola, la quale iscrizione diventa equipollente all'informazione antimafia e alla comunicazione ai fini del conferimento di appalti e subappalti riguardanti prestazioni non solo dei settori «a rischio», ma anche di altri «segmenti» economici.

Va poi considerato che l'ammissione nelle White list si consegue a seguito dell'accertamento, da parte della prefettura competente, delle condizioni per il rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Tenuto conto di ciò, il Comitato ritiene che la società EXPO S.p.A. e gli altri soggetti attuatori o aggiudicatori potranno limitarsi a comunicare gli affidamenti conferiti o autorizzati a favore di imprese che risultino validamente iscritte nelle White list, senza quindi che vi sia la necessità di richiedere il rilascio dell'informazione antimafia.

Quanto, invece, alla possibilità che imprese non iscritte nelle White list, ma che abbiano presentato domanda di iscrizione, possano essere chiamate ad eseguire, solo in forza di tale domanda, appalti o sub appalti relativi ad opere essenziali o connesse ad EXPO — come previsto in via transitoria dal comma 2, dell'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014 — si ritiene che tale possibilità vada coniugata con il sistema di maggior rigore, a fini antimafia, delineato per i predetti appalti.

Ne consegue, pertanto, che:

la società EXPO, ovvero le altre stazioni appaltanti, qualora, per imperiose esigenze, non ritengano di potersi avvalere di un operatore economico già iscritto nelle White list, potranno procedere a stipulare un contratto o un sub-contratto con l'impresa che abbia proposto domanda di iscrizione alle White list, solo in esito all'espletamento delle verifiche antimafia da parte della competente prefettura.

In definitiva, in tale ipotesi, la domanda di iscrizione alla White List — ovviamente limitatamente agli appalti relativi ad EXPO e ad opere connesse, inclusa la Pedemontana — equivarrà a richiesta di rilascio di informazione antimafia.

Si coglie l'occasione per precisare che le medesime indicazioni, formulate sul punto, valgono anche per gli appalti e i subappalti conferiti o autorizzati per la ricostruzione delle zone dell'Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009.

In particolare, appare quanto mai opportuno che le pattuizioni contenute negli atti conclusi siano integrate con previsioni che rafforzino le barriere contro i fenomeni di corruzione e di maladministration che possono verificarsi nel corso dell'esecuzione degli affidamenti in argomento, valorizzando anche al massimo i nuovi strumenti di prevenzione e contrasto messi a disposizione dal decreto-legge n. 90/2014.

A questo fine, si sottolinea l'importanza che il prefetto di Milano avvii le necessarie iniziative per integrare i protocolli di legalità già conclusi relativi all'Esposizione universale ovvero ad altre opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche (PIS), con appositi atti aggiuntivi in virtù dei quali la società EXPO S.p.A. e i soggetti attuatori o aggiudicatori si impegnano a rispettare le clausole «anticorruzione» di cui all'allegato D alle linee guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal presidente dell'ANAC, pubblicate il 18 luglio 2014, e a inserirle nei contratti stipulati con i rispettivi operatori economici affidatari e sub-affidatari.

I.3. *Modalità dei controlli antimafia relativi alle imprese impegnate nella realizzazione delle arterie «Pedemontana» e Bre.Be.Mi.*

Come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2008 annovera tra le progettualità connesse allo svolgimento dell'esposizione universale anche alcune opere essenziali da realizzarsi a cura di amministrazioni ed enti diversi dalla EXPO S.p.a.

Per ciascuno di tali interventi sono stati stipulati appositi protocolli di legalità tra le competenti prefetture e le stazioni appaltanti volti a elevarne la cornice di sicurezza attraverso misure di maggior rigore rispetto alle ordinarie procedure di controllo a fini antimafia.

Rientrano in questo ambito la costruzione delle autostrade «Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano», destinate ad attraversare diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore è stato individuato nell'amministrazione regionale ed in relazione alle quali erano stati stipulati appositi protocolli di legalità in data antecedente alle linee guida del 19 aprile 2011.

Nell'ambito delle indicazioni contenute nella seconda edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013, è stata valutata l'opportunità di conservare lo statuto regolamentare previsto per tali interventi dai predetti protocolli di legalità, con taluni specifici accorgimenti volti a rafforzare i meccanismi di coordinamento informativo tra i gruppi interforze delle prefetture complessivamente coinvolte dalla realizzazione dell'EXPO.

Alla base di tale orientamento espresso dal Comitato, va ricondotta la preoccupazione che un generalizzato reindirizzamento dei controlli previsti dagli strumenti pattizi relativi a «Pedemontana» e «Bre.Be.Mi», in termini similari a quelli attuati per il sito dell'EXPO, potesse determinare soluzioni di continuità nell'azione di prevenzione antimafia, senza aggiungere concreti vantaggi in termini di sostanziale efficacia.

Ciò, tenuto anche conto del fatto che la cornice di sicurezza delineata dai protocolli citati, se pur definita in epoca antecedente all'emanazione delle prime linee guida del 2011, appare improntata a criteri di massimo rigore, sul piano della strumentazione antimafia, in coerenza con le più generali direttive emanate da questo Comitato con riferimento a tutte le infrastrutture strategiche.

Ed infatti, anche in considerazione della natura delle opere in esame, che rientrano tra quelle tradizionalmente più esposte a rischio di infiltrazioni, gli strumenti pattizi sottoscritti, rispettivamente il 16 gennaio e il 20 dicembre 2010, tra le prefetture interessate e i concessionari delle opere, prevedono una generalizzata estensione del più penetrante sistema delle informazioni prefettizie a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, di qualunque importo, senza esenzione alcuna.

Sul piano, poi, delle modalità dei controlli, si prevede che l'azione di prevenzione antimafia venga sviluppata dalle prefetture coinvolte in stretto coordinamento tra loro, esigenza garantita non solo dal ruolo di hub riconosciuto alle prefetture di Varese e Bergamo, relativamente alla ricezione delle richieste di rilascio della documentazione antimafia (art. 2, comma 3, del citato protocollo di legalità), ma anche dalle strette forme di collaborazione info-operativa previste dalle linee guida del 7 dicembre 2013 (paragrafo II.3).

Si aggiunge che tali moduli di cooperazione potranno essere ulteriormente rafforzati dalle intese che potranno essere eventualmente stipulate con il prefetto di Milano, sentita anche la sezione specializzata, istituita ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135/2009, per consentire uno scambio degli elementi informativi già raccolti sulle imprese operanti per la realizzazione del sito espositivo dell'EXPO che dovessero essere impegnate anche nei lavori della «Pedemontana».

In tal senso, nella seduta del 4 giugno u.s., questo Comitato ha già rivolto raccomandazioni alla prefettura di Milano al fine di favorire la piena condivisione del patrimonio informativo, contenuto nella banca dati EXPO, alle prefetture coinvolte nella cosiddetta «Pedemontana», sia nell'ottica di assicurare la massima speditezza dei controlli, sia al fine di garantire omogeneità e unitarietà nello svolgimento degli stessi.

All'indomani della pubblicazione delle terze linee guida, è stata prospettata l'esigenza di un chiarimento sulla possibilità di una rimodulazione dei contenuti dei predetti protocolli; in definitiva, è stato chiesto di precisare se potessero ritenersi implicitamente estese anche a «Pedemontana» le modalità di verifica, improntate ai principi di maggior speditezza, indicate nel cennato atto di indirizzo. Il problema può dirsi superato per i lavori relativi alla realizzazione dell'arteria «Bre.Be.Mi», tenuto conto che gli stessi sono oramai conclusi e l'opera è stata inaugurata nella giornata del 23 luglio scorso.

La questione riguarda, in particolare, la platea dei soggetti destinatari dei controlli antimafia, platea che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del protocollo Pedemontana, risulta più ampia (includendo anche i soci, i sindaci e, per le S.a.s., anche i soci accomandanti), rispetto a quella individuata dall'art. 85 del Codice antimafia.

Dalla soluzione di tale questione, consegue, evidentemente, la possibilità per il concessionario dell'opera di avvalersi di talune modalità semplificate di controllo.

Ci si riferisce, in particolare, alla possibilità di non richiedere l'informazione antimafia ogni qualvolta ci si avvalga di imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 1, comma 52-*bis* della legge n. 190/2012, come modificato dall'art. 29 del decreto-legge n. 90/2014, nonché alla opportunità di avvalersi delle imprese, che compaiono nella banca dati SIPREX (cosiddetta anagrafe degli esecutori EXPO), già censite a fini antimafia. In quest'ultimo caso, sulla base della semplice presentazione di un'autocertificazione con la quale il legale rappresentate dell'impresa attesti che, rispetto al momento del rilascio dell'originale informazione antimafia liberatoria, non si sono verificati mutamenti negli assetti amministrativi, gestionali e proprietari, indicati all'art. 85 del Codice antimafia.

In definitiva, dunque, anche al fine di garantire uniformità e omogeneità nei controlli, verrebbe auspicata dal concessionario dell'opera in argomento una interpretazione dei contenuti del protocollo «Pedemontana» che riconduca l'ambito soggettivo delle verifiche alle posizioni individuate dall'art. 85 del Codice antimafia.

Al riguardo, il Comitato ritiene che la prospettata questione vada risolta avendo cura di coniugare l'esigenza di non intaccare il quadro di maggior rigore, delineato dal protocollo sottoscritto il 20 dicembre 2010, con l'altrettanto apprezzabile esigenza di evitare inutili appesantimenti potendosi raggiungere il medesimo effetto di prevenzione avvalendosi di modalità semplificate, in analogia al modello procedurale che opera per tutti gli altri interventi ricompresi nel sistema Expo.

Nel più rigoroso quadro degli accertamenti, previsto nel protocollo Pedemontana, si ritiene pertanto che dell'art. 3 della citata intesa vada data una lettura che si armonizzi con il mutato quadro normativo e regolamentare introdotto dal Codice antimafia e dal recente decreto-legge n. 90/2014, con particolare riguardo all'art. 29 in tema di White list, ma anche dalla lex specialis prevista per Expo che ha poi avuto la sua concretizzazione nelle linee guida e nei protocolli che ne hanno dato attuazione.

In concreto, dunque, la stazione appaltante che intenda avvalersi di un'impresa già sottoposta a screening antimafia, in quanto iscritta nelle White list ovvero presente nella banca dati SIPREX (cosiddetta Anagrafe degli esecutori Expo 2015), potrà procedere alla stipula del contratto o del subcontratto dandone preventiva comunicazione alla competente prefettura corredata dei dati relativi ai soggetti indicati dall'art. 3 del predetto protocollo. Nel caso di operatore economico censito in SIPREX, dovrà inoltre essere prodotta apposita autocertificazione con la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti che, rispetto al momento in cui è stata rilasciata l'originaria informazione liberatoria, non si sono verificati mutamenti negli assetti gestionali e proprietari indicati dall'art. 85 del Codice antimafia. Sulla base dei dati forniti, la prefettura potrà disporre le ulteriori verifiche, secondo le modalità di cui all'art. 2 del protocollo stesso, anche nei confronti dei soggetti, indicati nella cennata comunicazione, non ricompresi tra quelli individuati dall'art. 85.

Qualora tali verifiche diano esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente risolti ai sensi del successivo art. 3, comma 3.

Analogo meccanismo potrà trovare applicazione nel caso in cui la stazione appaltante intenda avvalersi di società che non siano iscritte in White list o che non siano presenti nella banca dati SIPREX. In tali ipotesi la prefettura competente nel territorio, così come indicato dall'art. 2, comma IV, del protocollo sottoscritto nel 2010, ricevuta la richiesta delle informazioni da parte di Pedemontana, corredata dagli ulteriori dati indicati dall'art. 3, comma 5 dell'atto pattizio, curerà gli immediati adempimenti per il rilascio delle informazioni antimafia — sia nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del Codice antimafia, sia nei confronti di quelli indicati nell'art. 3, comma V, del protocollo sottoscritto nel 2010 — da parte del prefetto territorialmente competente che, ove non emergano elementi ostativi per i soggetti di cui al cennato art. 85 del Codice antimafia, rilascerà nell'immediato informazione liberatoria.

Anche in questo caso, tuttavia, qualora da successivi accertamenti effettuati nei confronti dei soggetti di cui all'art. 3, comma V, del protocollo, emergano elementi di controindicazione, il prefetto competente per territorio ne darà comunicazione alla prefettura richiedente, la quale, a sua volta, lo comunicherà alla stazione appaltante ai fini della immediata risoluzione del contratto.

Per quanto attiene ai termini per il rilascio delle suddette informazioni, si conferma quanto previsto dall'art. 3, comma IV, del protocollo sottoscritto nel 2010.

Le considerazioni svolte confermano, in ogni caso, l'esigenza di procedere quanto prima ad una più ampia e sistematica revisione del cennato atto di intesa — in linea con quanto previsto anche dall'art. 13, comma IV — che trasfonda le indicazioni contenute nel presente atto di indirizzo in impegni a contenuto vincolante sul piano pattizio. In tal senso, il prefetto di Bergamo avvierà le necessarie iniziative, d'intesa con i prefetti di Como e Monza-Brianza, finalizzate:

alla revisione del protocollo di legalità del 2010 nel senso sopra indicato;

all'integrazione dello stesso per garantirne il rispetto delle clausole «anticorruzione», di cui all'allegato D alle già richiamate linee guida accluse all'atto di intesa sottoscritto dal Ministro dell'interno e dal presidente dell'ANAC, anche ai fini dell'inserimento nei contratti stipulati tra i soggetti della filiera.

Rimangono ferme le competenze del prefetto di Milano, così come delineate nel paragrafo II.3 della seconda edizione delle linee guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-quinques del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.

Giova in ogni caso precisare che, nelle more di tale intervento di più ampia rimodulazione, il cennato protocollo continui a costituire, anche nell'attuale seconda fase di realizzazione, l'unico strumento di regolazione, sul piano convenzionale, dei rapporti tra prefetture interessate, concessionario e stazione appaltante.

Ne è conferma la dichiarazione delle parti di voler ricondurre alla disciplina protocollare il complesso delle opere individuate nelle premesse, e dunque sia la prima che la attuale seconda parte, ma anche la previsione contenuta nel comma I dell'art. 13 che estende la durata del protocollo alla conclusione dei lavori.

Tenuto conto, peraltro, che l'attuale nuova fase dell'intervento vede notevolmente coinvolta la prefettura di Monza e Brianza (non ricompresa all'epoca tra gli originari sottoscrittori del protocollo), il Comitato ritiene opportuno estendere formalmente l'efficacia dello stesso anche al prefetto di tale provincia che lo sottoscriverà per adesione. Analogamente, la stazione appaltante e il concessionario dovranno provvedere ad acquisire l'impegno dell'impresa aggiudicatrice, attraverso la sottoscrizione per adesione, al rispetto dei contenuti del protocollo, integrato con le clausole anticorruzione di cui alle predette linee guida.

Nella precedente edizione delle linee guida, del 7 dicembre 2013, era stata sottolineata l'importanza che, anche e soprattutto in ragione delle caratteristiche degli interventi autostradali in argomento, fosse adottato un modello di raccordo e coordinamento sul piano info-investigativo tra i gruppi interforze delle prefetture interessate, con il prioritario coinvolgimento della DIA e del GICEX.

Con il presente atto di indirizzo, il Comitato ritiene che, nell'attuale fase di realizzazione dei lavori, potrà rivelarsi di particolare utilità stabilire una diretta interlocuzione — fermo restando il ruolo di coordinamento che spetta al prefetto di Milano ai sensi dell'art. 3-*quinquies* del decreto-legge n. 135/2009 — tra il predetto gruppo interforze e la prefettura che svolge il ruolo di hub, in relazione a specifiche e qualificate esigenze info-investigative che dovessero emergere, anche su segnalazione delle altre prefetture, ovvero al fine di fluidificare l'eventuale acquisizione di elementi informativi da parte degli organi di polizia dislocati in altre province.

14A06539

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della «S.EDI.GE. Società Cooperativa Edilimmobiliare Generale», in liquidazione, in Udine e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 1443 dd. 01.08.2014 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c., della cooperativa «S.EDI.GE. Società Cooperativa Edilimmobiliare Generale» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02211010307, costituita il 14.09.2001 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Daniela Kisling, con studio in Udine, via De Rubeis n. 19.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06468

Gestione commissariale della «Omarino Soc. Coop. a r.l.», in Udine e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 1447 dd. 01.08.2014 la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* c.c., l'amministratore unico della cooperativa «Omarino Soc. Coop. a r.l.» con sede in Udine, C.F. 02711450300, ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06469

Sostituzione del liquidatore della «Alfa Servizi Società Cooperativa», in liquidazione, in Udine.

Con deliberazione n. 1445 dd. 01.08.2014 la Giunta regionale ha nominato il dott. Nicola Turello, con studio in Udine, via Andreuzzi n. 12, liquidatore della cooperativa «Alfa Servizi Società Cooperativa» in liquidazione, con sede in Udine, C.F. 02675690305, in sostituzione del sig. Stefano Piubello.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

14A06470

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-189) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.